



Comune di Castiglione delle Stiviere

Provincia di Mantova

C.A.P. 46043 - Via C. Battisti, 4 - Palazzo Gonzaga - Tel.0376/6791 - Fax 0376/670466

Approvato ed allegato alla deliberazione CC n.80... Del 26 LUG 2001
- Modificato (a seguito di Ord. Istr.) con atto CC n. 95 del 3 OTT 2001

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

136P
Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 6-11-01 al 21-11-01

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

TITOLO I

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni lo svolgimento dei seguenti servizi di igiene urbana sul territorio Comunale di Castiglione delle Stiviere:
 - a) Le modalità di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, gli obblighi dei produttori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento, nonché favorire il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
 - b) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento inerente all'asporto, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di detti rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
 - c) Le modalità di identificazione dei luoghi destinati all'alloggiamento dei contenitori stradali (di seguito chiamati cassonetti) utilizzati per la raccolta rifiuti nonché della loro entità numerica, capacità volumetrica e tipologia. Le modalità di conferimento da parte dei produttori, la frequenza della raccolta, dei lavaggi e delle disinfezioni dei cassonetti;
 - d) I criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di provenienza artigianale, commerciale e di servizio;
 - e) Le delimitazioni dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade;

- f) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri di cui alla lettera e);
- g) Le norme atte a garantire, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
- h) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed al recupero di energia;
- i) Il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento;

Articolo 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
 - RIFIUTI URBANI
 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
 - RIFIUTI SPECIALI
 - RIFIUTI PERICOLOSI

Articolo 3

RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 4

RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Articolo 5

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'Art. 39 della L. 146/94:
 - a) i rifiuti indicati al punto 1.1.1 lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/84;
 - b) gli accessori per l'informatica.
 - c) i rifiuti provenienti da strutture sanitarie indicati nel D.M. 291/2000.

Articolo 6

RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7

ATTIVITÀ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Il Comune di Castiglione delle Stiviere svolge le seguenti attività e servizi in materia di smaltimento rifiuti:

- 1) Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, ivi compresi i rifiuti speciali assimilati agli urbani in base al presente Regolamento;
- 2) Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti;
- 3) Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani pericolosi;
- 4) Servizio di raccolta differenziata;
- 5) Servizio di raccolta rifiuti urbani esterni e spazzamento strade e marciapiedi;

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla T.U.E.L. n°267 18/08/00 e dell'articolo 23 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Gestione del Servizio:

Il servizio di igiene urbana che comprende la globalità dei servizi di raccolta rifiuti e raccolta differenziata dei rifiuti urbani viene effettuato, ^{mediante stipulazione} ~~attraverso~~ ^{di apposita convenzione,} ~~apposita convenzione,~~ secondo le disposizioni di legge. ~~secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. 21/93.~~

Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla Provincia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 21/93.

Articolo 8

MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. La frequenza di servizio minima garantita è di 3 gg/settimana su tutto il Territorio Comunale;

2. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative: vengono utilizzati cassonetti da 1.100 lt. Per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e per la raccolta differenziata.
Per ogni tipologia di rifiuto raccolto in modo differenziato vengono utilizzati cassonetti di diversa colorazione;
3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento;
4. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del presente regolamento;
5. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino;
6. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:
 - Domeniche;
 - Festività infrasettimanali;
 - Festività doppie;
 - 1° Maggio;
 - Festività triple;

Articolo 9

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;

- di ogni automezzo vengono effettuate sulla pesa autorizzata.
2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa presso la soc. Im. Dep. Cast. S.r.l. in Via
Genova da ogni automezzo.

Articolo 10

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

Le attività di conferimento e raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
- c) devono essere salvaguardate flora e fauna e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

Articolo 11

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'articolo 3, comma 2, sub a) e articolo 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, negli orari eventualmente stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi contenitori e/o su opuscoli informativi distribuiti all'utenza.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati;
- i rifiuti speciali assimilati in quantità non superiori specificate all'art. 21;
- sostanze allo stato liquido;
- materiale acceso come braci o cenere incandescente o comunque qualsiasi materiale che potrebbe provocare esplosione e/o incendio;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. ingombranti).

4. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.

7. Per quanto attiene i cassonetti stradali atti a ricevere la raccolta differenziata si dispone:

- Carta: il materiale deve essere inserito garantendo il minimo ingombro possibile, pertanto, scatole e scatoloni dovranno essere accuratamente piegati e/o spezzettati;

- Plastica: tutti gli oggetti di plastica possono essere conferiti nei cassonetti; in particolar modo le bottiglie dovranno essere schiacciate manualmente e richiuse. Si rammenta la cittadinanza che il materiale plastico occupa notevole spazio e che va quindi curato in particolar modo l'adeguamento volumetrico;
- Lattine e materiali ferrosi: nei contenitori dovranno essere inserite lattine e latte possibilmente schiacciate e comunque sgombre da residui di cibi liquidi e/o solidi provvedendo, prima del conferimento, ad una sommaria pulizia degli stessi. È possibile altresì conferire materiali ferrosi non ingombranti evitando eventuali danneggiamenti del contenitore e pericolosità per l'utenza e gli addetti alla raccolta;
- Vetro: è vietato l'inserimento di materiale ceramico o di consistenza diversa dal vetro, si dovrà provvedere all'eliminazione di resti di liquidi, e materiali diversi dal vetro.
- Scarti vegetali: I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti nei seguenti termini:
 - mediante conferimento nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata;
 - con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti (articolo 13), quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;
- Pile : dovranno essere inserite solamente pile e batterie ad uso domestico avendo cura di eliminare imballaggi vari;
- Medicinali scaduti: si dovranno eliminare le confezioni esterne e le relative informazioni mediche per ottimizzare lo spazio del contenitore, avendo cura inoltre di non danneggiare i contenitori in vetro.

TITOLO 2

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Articolo 12

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio Comunale ed in particolare:
 - a) A tutta l'area urbana e della sua periferia insediata;
 - b) A tutti i centri frazionali;
 - c) A tutti i nuclei abitativi più significativi
2. Si intendono compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi entro la distanza di 300 mt. dai punti di conferimento disposti a cura dell'Amministrazione Comunale. Si intendono altresì compresi nel pubblico servizio gli edifici agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso all'abitazione.
3. Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta;
4. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

5. E' severamente vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che privata;
6. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

Articolo 13

NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.
2. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari e con autorizzazione esplicita del privato stesso, i contenitori devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio. Il privato è comunque responsabile del danneggiamento del cassonetto.
3. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
4. E' vietato spostare i contenitori dalla collocazione prevista dall'Ente Gestore unitamente ai Vigili Urbani del Comune di Castiglione delle Stiviere.
5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
5. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, in particolare per le "oasi ecologiche" sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Articolo 14

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

I rifiuti oggetto di raccolta differenziata devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio, nonché dall'Amministrazione Comunale.

In particolare:

RIFIUTO	CONTENITORI STRADALI	PIATTAFORMA ECOLOGICA (via Gerra) Depuratore Comunale
VETRO	X	X
CARTA	X	X
PLASTICA	X	X
ALLUMINIO	X	X
FERRO	X	X
SCARTI VEGETALI	X	X
(UMIDO) RIFIUTI ORGANICI	X	X
FARMACI	X	X
PILE	X	X
BATTERIE		X
OLIO VEGETALE		X
FRIGORIFERI		X
COMPONENTI ELETTRONICI (hi-fi,calcolatrici, computer)		X
TELEVISORI E MONITOR		X
PNEUMATICI		X
LEGNO	X	X
INERTI		X
ABITI-TESSUTI SCARPE-BORSE CAPPELLI	X	X
POLISTIROLO	X	X
MATERASSI DI LANA		X

Il conferimento dei rifiuti presso la Piattaforma Ecologica deve rispettare gli orari apertura dell'impianto, che sono i seguenti:

Il conferimento dei rifiuti presso la Piattaforma Ecologica deve rispettare gli orari apertura dell'impianto, che sono i seguenti:

DA LUNEDI' AL VENERDI'

dalle 8.00 alle 12.00

dalle 14.30 alle 18.00

SABATO

dalle 9.00 alle 12.00

dalle 14.00 alle 17.00

E' vietato il deposito di qualsiasi altro materiale esternamente all'area di pertinenza ad esclusione degli scarti vegetali per i quali è predisposto un contenitore idoneo.

Presso la Piattaforma Ecologica è possibile conferire i rifiuti speciali assimilati secondo le modalità di cui al TITOLO 3 del presente regolamento.

Articolo 15

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D. Lgs. 22/97 sono:

a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;

b) televisori;

c) computer;

d) lavatrici e lavastoviglie;

e) condizionatori d'aria;

f) stufe;

g) boiler per riscaldamento;

h) altra componentistica elettronica ed elettrica (elettrodomestici in genere).

Ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio con modalità stabilite dallo stesso, in particolare i rifiuti devono essere conferiti direttamente dagli utenti presso il centro di raccolta ^{autorizzato.} della ~~so. Int. Dep. Cost. S. L. in via Gera~~. Il conferimento dovrà rispettare gli orari di apertura dell'impianto. E' vietato il deposito di qualsiasi materiale

esternamente all'area predisposta o collocarli in corrispondenza dei cassonetti stradali. Su richiesta specifica, i rifiuti potranno essere ritirati a domicilio.

Articolo 16

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

1. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal gestore del servizio e comunque i rifiuti dovranno essere conferiti presso la Piattaforma di raccolta ^{autorizzata;} ~~in Via Gerra~~
3. Su richiesta dell'interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio a domicilio soggetto al pagamento di tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale (norma facoltativa).

Articolo 17

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti, pile, batterie ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D al D. Lgs. 22/1997 sono conferiti in apposite postazioni attrezzate da parte del gestore.

Articolo 18

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

1. Devono essere raccolte separatamente le frazioni umide da quelle secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, comprese le utenze civili.

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti dal gestore del servizio e dell'Amministrazione Comunale con apposita Ordinanza Sindacale.
3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.
4. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.
5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati.
6. Ove attivata la raccolta presso le utenze civili, le stesse dovranno attenersi alle indicazioni e modalità previste dall' Ente Gestore della raccolta.

Articolo 19

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.
2. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

Articolo 20

RACCOLTA E SMALTIMENTO

Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, dovranno essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al D.L. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. I veicoli speciali autorizzati devono ottemperare alle norme di circolazione vigenti sul territorio, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'A.C. per agevolare il servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone di divieto, fermata in seconda fila, circolazione in senso contrario, etc.). La frequenza di raccolta è trisettimanale su tutto il Territorio Comunale. Tale frequenza può essere variata in base a modifiche gestionali migliorative previste dal gestore del servizio e dall'A.C.

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura della ^{Ditta autorizzata} ~~soc. Int. Dep. Cast. S. L.~~ presso gli impianti di smaltimento debitamente autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO 3

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

I rifiuti dichiarati "assimilati ai rifiuti urbani", seguono il medesimo percorso dei rifiuti solidi urbani attraverso il normale circuito di raccolta istituito dal Comune in accordo con l'Ente Gestore del servizio.

Articolo 21

RIFIUTI DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO. CRITERI DI ASSIMILABILITA':

L'assimilazione ai rifiuti urbani provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizio interviene quando i rifiuti prodotti hanno le seguenti caratteristiche:

- a) appartengano a categorie merceologiche riconducibili all'elenco di cui al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27/7/84 e successive modifiche ed integrazioni nelle more dell'approvazione del D.M. relativo alla determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 18,c. 2, lettera d) del D.Lgs. n° 22/97 e successive modifiche ed integrazione
- b) non vi sia una pezzatura tale da comportare un utilizzo scorretto dei contenitori per la raccolta rifiuti o possano causare particolari inconvenienti alle normali operazioni di raccolta, in tal caso, pur dichiarando l'assimilabilità dei rifiuti agli urbani, l'utente dovrà provvedere al trasporto dei propri rifiuti al centro Comunale di raccolta ovvero stipulare apposite convenzioni con le modalità previste all'art. 27

Articolo 22

RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI

Dato atto che ai sensi del punto 1.1.1 della Deliberazione del comitato Interministeriale in data 27/7/84 di cui all'ari. 5 del D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni, i rifiuti derivanti da reparti di lavorazione industriale, devono intendersi ope legis speciali, e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai rifiuti urbani, restando conseguentemente a carico del produttore, l'onere del relativo smaltimento, per rifiuti derivanti da locali pure annessi a stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività manifatturiere (uffici, laboratori, magazzini, spedizioni, manutenzione, rimesse, mense e cucine, spogliatoi e servizi, aree scoperte per ricevimento merci o deposito) ai fini dell'assimilabilità sono da ritenersi in vigore i criteri esposti al precedente articolo 21.

Articolo 23

RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE

Vanno tenuti in considerazione i medesimi criteri di assimilazione di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Articolo 24

RIFIUTI DA ATTIVITA' SANITARIE

L'assimilazione ai rifiuti urbani provenienti da attività sanitarie interviene quando i rifiuti prodotti hanno le seguenti caratteristiche:

- a) appartengono a categorie merceologiche riconducibili all'elenco di cui agli art. 2,g) e 5 del D.M. 26 Giugno 2000 n. 219;

Tali rifiuti dovranno necessariamente essere smaltiti con le modalità previste al precedente art. 21

Articolo 25

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI E TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI DI FORMAZIONE

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento ed alle tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di Legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto, anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente preposto.

L'eventuale sottoscrizione, o il mantenimento in essere, di contratti per lo smaltimento di rifiuti assimilati agli urbani non comporta il beneficio della

detassazione dovendo comunque il pubblico servizio risultare dimensionato e predisposto per lo smaltimento dei rifiuti di che trattasi.

Articolo 26

REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DA SINGOLE ATTIVITA'; Procedure d'accertamento :

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e quantità non rispondano ai requisiti di assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.S.U. delle relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti dalle singole attività come speciali assimilabili, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'iscrizione nei ruoli della tassa RSU delle superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro, l'esigenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati dalla Regione, in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento costituisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati, salvo che il quantitativo oggetto di conferimento per attività artigianali, commerciali e/o di servizio non risultino in contrasto con quanto esposto al precedente articolo 21.

In tale ipotesi, l'Amministrazione Comunale predisporrà l'elenco delle posizioni in contrasto e, contestualmente, risolverà il contratto con la ditta convenzionata, a far tempo dalla data di possibile revisione dei ruoli della tassa RSU e comunque non oltre la data del 31/12 immediatamente successiva, restando peraltro facoltà dell'Amministrazione il mantenimento della precedente modalità di erogazione del servizio quale "articolazione dell'ordinario servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'utente, oltre al pagamento della tassa.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti dalle singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico/amministrativa disponibile, eventualmente acquisita da Enti o da Ditte produttrici di rifiuti;
- B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - B.1 - ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industria, artigianato, commercio, etc..)
 - B.2 - specificazione dell'attività svolta;
 - B.3 - articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
 - B.4 - quantitativi mensili ed annui prodotti, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - B.5 - dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste per lo smaltimento, sia assimilabile sia non assimilabile all'urbano;
 - B.6 - superfici di formazione del rifiuto;
 - B.7 - superfici aziendali complessive;
 - B.8 - numero addetti complessivi;
 - B.9 - numero addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiva recanti indicazioni dei diversi reparti che diano eventualmente luogo a diverse tipologie di rifiuto tali da consentire il computo delle superfici di produzione di rifiuti assimilabili agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali.

Le richieste d'accertamento da parte dei privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, al Sindaco presso l'Ufficio Tributi del Comune di Castiglione delle Stiviere.

Nel caso in cui l'istanza sia finalizzata alla cancellazione dei ruoli della tassa R.S.U. di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali, l'esistenza di una convenzione con Ente o Impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda, se non alla presenza d'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'Ente o dell'Impresa, relativa all'effettiva rispondenza quali/quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente titolo, operata sulla base di un periodo d'osservazione non inferiore a sei mesi e facendo riferimento a criteri di contabilizzazione dei quantitativi accettati dall'Amministrazione Comunale di Castiglione delle Stiviere.

L'attestazione dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata.

In esito alla procedura di che trattasi il Sindaco procede all'accertamento della natura dei rifiuti sulla base dell'istruttoria tecnica del settore Tutela Ambientale entro 60 gg. dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso alla conseguente variazione dei ruoli della tassa R.S.LL.

Domande non complete della sopra riportata documentazione sono improcedibili ed archiviate d'ufficio.

Articolo 27

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI A RECUPERO

Al fine di perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata le aziende commerciali, artigianali e di servizio possono usufruire del servizio dell'Ente Gestore della raccolta dei rifiuti urbani per l'avvio a recupero dei propri rifiuti.

L'Azienda dovrà stipulare apposita convenzione e dovrà attenersi alle indicazioni dell'Ufficio Tributi del Comune di Castiglione D/S per usufruire delle detrazioni dovute, nonché a quanto previsto all'art. 21 del presente regolamento.

All'avvio della tariffa prevista del D.Lgs. 158/98 e successive modifiche ed integrazioni, le aziende dovranno attenersi alle indicazioni del Comune di Castiglione D/S, nonché dell'Ente Gestore del servizio per quanto concerne nuove modalità di raccolta dei rifiuti assimilati.

Articolo 28

EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO COMPORTANTE LA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI COME SPECIALI

Nel caso in cui le procedure di cui sopra diano luogo alla classificazione dei rifiuti come speciali, alle diverse fasi del loro smaltimento, dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi esclusivamente di Enti o Imprese autorizzati dalla Regione Lombardia, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte e datate, dovranno essere tempestivamente inoltrate al Servizio Tributi del Comune di Castiglione delle Stiviere.

Le date di inoltro delle convenzioni ed il resto della documentazione all'uopo richiesta, fanno fede per il conseguimento del beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.S.U. delle superfici di formazione dei rifiuti speciali non assimilati.

In relazione alla data di scadenza del contratto è obbligo del produttore dei rifiuti.

comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi e/o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio di detassazione succitato.

TITOLO 4

Articolo 29

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni, vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale e dal gestore del servizio, tenuto conto delle necessità dell'utenza, della tecnologia e dei mezzi disponibili, all'interno del perimetro di espletamento.

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:

- * Le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificati come Comunali ;
- * Le strade Comunali e vicinali ad uso pubblico ai sensi della Legge 126/58 ;
- * I tratti urbani delle strade Provinciali e Statali ;
- * Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati ;

La frequenza è trisettimanale presso il centro storico e mensile in tutte le altre aree del Territorio Comunale.

Articolo 30

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 31

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 32

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Articolo 33

CONTENITORI PORTA RIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 34

DIVIETO ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI

È fatto divieto agli utenti di aree pubbliche di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi genere ed in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani.

Articolo 35

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato d'efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Articolo 36

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 37

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 38

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso minimo di quindici giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

Articolo 39

SERVIZI VARI DI PULIZIA

Non rientrano fra i compiti affidati al gestore i seguenti servizi:

- a) disserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuti delle stesse;

- b) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
 - c) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
 - d) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico e scalinate;
 - e) pulizia delle aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibile permanentemente all'uso pubblico;
 - f) rimozione e smaltimento di rifiuti presenti in discariche abusive rinvenute sul territorio Comunale;
 - g) pulizia di aree pubbliche con raccolta dei rifiuti abbandonati da nomadi;
- Tali servizi potranno essere affidati all'azienda con atto del Sindaco .

Articolo 40

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per attività e / manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti pubblici o da Aziende pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

Articolo 41

CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
3. In caso di inadempienza, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 42

POZZETTI STRADALI

Il gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Articolo 43

CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Articolo 44

ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico;
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata;
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 45

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

Articolo 46

RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso impianti autorizzati dagli Enti competenti.
2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori ed in genere al servizio pubblico.

Articolo 47

ATTIVITÀ STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

- * Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento, con particolare riferimento alla pulizia di rifiuti dalle rive fluviali, corsi d'acqua e canali;
- * Le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi, sia all'interno che all'esterno del perimetro del servizio di spazzamento.

Articolo 48

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER L'ABBANDONO DI RIFIUTI DI PARTICOLARI TIPOLOGIE

Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, specifiche sanzioni colpiscono l'abbandono di rifiuti appartenenti a particolari tipologie; ciò con specifico riferimento alle seguenti ipotesi:

- a) L'abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree pubbliche esternamente o internamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento.
- b) L'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio Comunale.

TITOLO 5

INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA

Articolo 49

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL RECUPERO DI ENERGIA E/O MATERIALI RIUTILIZZABILI

Il Comune promuove la ricerca applicata ed assume provvedimenti relativi all'adeguamento degli impianti di raccolta esistenti, alla realizzazione di nuovi impianti, alla definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al 1 comma dell'art. 9 quater della L. 475/88, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi dei consorzi obbligatori per il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi di vetro, metallo e plastica.

Articolo 50

RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI

Possono essere attivati in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con Ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Articolo 51

OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Gli Enti o Imprese che, per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:

- * alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzuole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;

- * ad inoltrare annualmente al Sindaco, presso il settore Tutela Ambientale, un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

TITOLO 6

SISTEMA SANZIONATORIO • ABROGAZIONI

Articolo 52

PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate, oltre che dalla Polizia Urbana, dalle Guardie del Corpo Forestale dello Stato, il nucleo ambientale dell'arma dei Carabinieri, la Vigilanza Sanitaria dell'A.S.L. competente per territorio.

Sono inoltre preposti all'azione di sorveglianza e controllo nell'ambito del territorio Comunale, il personale addetto ai servizi pubblici di Igiene Urbana che dal Comune sia stato nominato "Agente Accertatore". Lo stesso, avrà la facoltà di segnalare alle autorità competenti le violazioni alle disposizioni elencate nel seguente regolamento.

I verbali di accertamento da rilasciarne immediatamente copia ai trasgressori saranno quelli messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale debitamente vistati dall'Ufficio Ambiente del Comune e dalla Polizia Municipale.

Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo dalla vigente normativa.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81 e dalla L.R. 21/93 della Lombardia, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

- per violazioni alle norme dell'articolo ¹² 9: conferimento dei rifiuti fuori dai contenitori (su suolo) e/o non adeguatamente confezionati: £. 100.000*

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

• per violazioni alle norme dell'articolo 11: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore: £. 100.000*

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

• per violazioni alle norme degli articoli ¹¹10 e 12: conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri:

– rifiuti urbani e speciali assimilati: £. 100.000*

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

– rifiuti urbani pericolosi: £. 100.000*

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

– rifiuti speciali non pericolosi non assimilati: £. 100.000* più l'onere per lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti.

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

– rifiuti speciali pericolosi: £. 100.000* più l'onere per lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti.

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

• per violazioni alle norme dell'articolo 35: divieto di distribuire volantini:

£. 100.000*

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

• per violazioni alle norme dell'articolo 37: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:

– rifiuti urbani e speciali assimilati: £. 100.000*

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

– rifiuti urbani pericolosi: £. 100.000*

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

– rifiuti speciali non pericolosi non assimilati: £. 100.000*

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000, più l'onere per lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti.

– rifiuti speciali pericolosi: £. 100.000* più l'onere per lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti.

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

• per violazioni alle norme dell'articolo 44: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali: £. 100.000*

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

- per violazioni all'ordinanza sindacale di cui all'articolo ¹⁸~~16~~, modalità di raccolta della frazione organica: £. 100.000*

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

- per violazioni alle norme dell'articolo 28: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza: £. 100.000*

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

- per violazioni alle norme dell'articolo 33: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse: £. 100.000*

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

- per violazioni alle norme dell'articolo ⁴⁶~~48~~: divieto di smaltimento rifiuti inerti nei cassonetti stradali: £. 100.000*

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

- per violazione alle norme dell'art. ~~49~~: abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura: £. 100.000* più l'onere per lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti.

(*) sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1° della Legge Regionale 21/93 da lire 50.000 a lire 500.000.

Articolo 53

ABROGAZIONI

E' abrogato ogni altro Regolamento e disposizione precedentemente adottata dal Comune di Castiglione delle Stiviere nella materia oggetto del presente regolamento.

Articolo 54

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali d'igiene, Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

